

## **ECC.MO TAR CAMPANIA – NA**

**Ricorso** nell'interesse dell'**avv. Carlo Mazzone** nato a Benevento il 23/03/1980, c.f. MZZCRL80C23A783W, e residente in Sant'Angelo a Cupolo (BN) alla Via Leonardo Da Vinci n. 31/A, rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Andrea Abbamonte C.F. BBMNDR62D18F839S, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Melisurgo n. 4, tel. 081/4287111 – fax. 081/5528256, pec [andreaabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:andreaabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it)

**ricorrente**

**contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;

**Resistente**

nonchè contro il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione- Direzione Generale per il personale Scolastico**, in persona del Direttore Generale p.t.

**resistente**

e contro il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Dirigente p.t.

**resistente**

**per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:**

- a. del decreto del **D. G. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 012351 del 1.9.2016**, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso a posti ed a cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per le regioni Campania, Abruzzo e Puglia relative alla

**Avv. Andrea Abbamonte  
C.F. BBMNDR62D18F839S**

Con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nel procedimento di cui al presente atto come in ogni sua fase e grado ivi comprese le fasi esecutive, di appello e cautelari conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre appello incidentale, di farvi sostituire e/o nominare procuratori, sottoscrivere l'atto di precetto, transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce agli atti del giudizio, chiamare in causa terzi anche in garanzia, proporre domanda riconvenzionale, intervenire nel giudizio e resistere ad interventi, deferire e riferire giuramento decisorio, accettare e/o derogare giurisdizione e competenza, ratificando fin da ora il Vs. operato. Ai sensi del D.Lgs 196/03 avendone avuta previa informativa, autorizziamo il suddetto difensore al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'esercizio del presente mandato. Eleggo domicilio in Napoli alla Via Melisurgo n. 4

Classe di concorso A4-6- Scienze giuridico-economiche, e dell'allegata tabella;

- b. del **silenzio-rigetto** formatosi in relazione alla richiesta di accesso agli atti inoltrata a mezzo pec dall'avv. Mazzone in data 2.9.2016, con la quale si chiedeva il rilascio copia dei propri elaborati scritti sottoposti a valutazione , nonché delle relative schede di valutazione e dell'operato della Commissione concorsuale in ordine alla valutazione delle prove orali e dei titoli;
- c. della nota pec. dell'11.10.2016 con la quale l'USR della Campania ha comunicato all'avv. Mazzone che, il voto complessivo riportato nella procedura concorsuale per cui è causa, era pari a 78.8;
- d. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente.

#### **FATTO**

**1.** L'Avv. Carlo Mazzone ha partecipato al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di secondo grado per la **Regione Campania**, relativo alla **Classe di concorso A46 - Scienze giuridico-economiche** indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione Generale per il personale scolastico, con DDG n.106/2016 del 23/02/2016 (di seguito per brevità anche "bando").

**2.** L'allegato 1 del DDG 106/2016, con riferimento alla Classe A46, metteva a concorso per la Regione Campania n.12 posti.

**3.** Per quel che in questa sede rileva, l'art.4 del bando di gara, prevedeva, ai commi 2 e 4, che i candidati presentassero la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale **esclusivamente attraverso istanza POLIS** ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. **"a partire dalle ore 8,00 del 29.2.2016, alle ore 14,00 del 30.3.2016"**.

**4.** Quanto alla valutazione dei titoli, il successivo art. 8, al comma 4, secondo capoverso, statuiva che **"...Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR..."**.

Tali termini, tuttavia, non sono mai stati stabiliti, con separato atto, dall'USR, sicchè i concorrenti hanno correttamente ritenuto di poter provvedere ad integrare/rettificare la propria domanda sino alla data ultima di scadenza per la presentazione della stessa, prevista dal Bando (ovvero sino al 30.3.2016).

**5.** Unitamente al Bando, era pubblicata dal MIUR la Tabella dei Titoli valutabili nel concorso *de quo*, che al punto D.1.1., con riferimento ai Titoli di Servizio, prevedeva l'attribuzione di 0,70 punti per ciascun anno di servizio espletato come docente nella medesima classe di concorso, intendendo come "anno di servizio", in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 114, lettera b) della legge 107/2015<sup>1</sup>, quello *"... prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni"*.

---

<sup>1</sup> 114. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel

**6.** In ossequio alle prescrizioni di Bando, l'Avv. Mazzone presentava la propria domanda di partecipazione al concorso attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione del MIUR in data 21 marzo 2016 n. prot. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0054769.21-03-2016.

**7.** Quanto ai titoli di servizio, la piattaforma informatica consentiva e convalidava unicamente gli inserimenti di date di inizio e fine servizio, maggiori o uguali a 180 giorni.

**8.** Per l'effetto, il ricorrente, alla data del 21.3.2016, poteva inserire esclusivamente il servizio a tempo determinato svolto nella classe di concorso A019 (oggi A46) durante l'anno scolastico 2014/2015, dal 20.10.2014 al 30.6.2015 presso l'Istituto Tecnico Agrario "A.Tosi" cod.L0TA01000L di Codogno (LO), in Lombardia.

**9.** Non gli era invece consentito dalla piattaforma informatica l'inserimento del servizio relativo all'a.s.2015/2016, in corso di svolgimento presso il medesimo Istituto Tecnico di Codogno (LO), iniziato dal ricorrente in data 1.10.2015, e che si sarebbe concluso il 30.6.2016, ovvero dopo il termine ultimo fissato dal Bando per la presentazione delle domande di concorso (30.3.2016).

**10.** Avendo però maturato n. 181 giorni di servizio nell'a.s.2015/2016 alla data del 30.3.2016 (dal 1.10.2015 al 30.3.2016 sono infatti 182 giorni), l'avv. Mazzone, in ragione di

---

triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

quanto espressamente consentito dal Bando, provava a modificare in tale data la propria domanda, inserendo questo ulteriore titolo nella piattaforma informatica: la modifica e/o correzione della domanda, erano infatti consentiti dal Bando sino alle ore 14,00 del giorno 30.3.2016.

**11.** Tra la notte del 29 marzo e la mattina del 30 marzo, tuttavia, si verificava un malfunzionamento del sistema telematico POLIS, dovuto molto probabilmente al numero eccessivo di accessi contemporanei ed il risultato è stato disastroso per molti docenti che, pur possedendone i requisiti, non sono riusciti ad inoltrare prima la propria domanda (vedi segnalazione al MIUR della Federazione sindacale Gilda - Unams del 9.3.2016, ed articoli pubblicati sul Sito "Orizzonte scuola" in data 3.9.2016).

Anche il ricorrente, al quale, lo ribadiamo, il programma così come formulato, non aveva permesso prima l'inserimento del servizio in corso, non riusciva ad accedere al sistema POLIS allo scadere del 181° giorno di servizio- ovvero alla data del 30.3.2016- , perché in quei giorni – come accaduto ad intermittenza sin dall'inizio del mese di marzo! - lo stesso era bloccato (vedi schermata allegata da cui emerge l'errore del sistema).

Pur avendo quindi maturato questo ulteriore titolo di servizio- valutabile secondo le prescrizioni del bando 0.70 punti-, l'avv. Mazzone non poteva inserirlo nella propria domanda, e quindi avvalersene nel punteggio finale.

**12.** All'esito delle operazioni concorsuali, il ricorrente superava sia la prova scritta, con punti 28.1, sia quella orale, con punti 39.5, a cui erano sommati i punti relativi ai titoli riportati nella domanda, **conseguendo un punteggio complessivo di 78,80 punti.**

**13.** In data 01/09/2016, era pubblicato il Decreto n. 012351 con il quale il D.G. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania approvata la graduatoria di merito del Concorso a posti ed a cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per le regioni Campania, Abruzzo e Puglia relative alla Classe di concorso A4-6- Scienze giuridico-economiche, l'allegata tabella.

**14.** Tale provvedimento precisava che la graduatoria era stata redatta ai sensi dell'art.9 del D.D.G. 106/2016 dal seguente tenore testuale: *"la Commissione giudicatrice, valutate le prove ed i titoli ai sensi dell'art. 6, comma 6, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale **maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo unico come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g della Legge**", sicchè ai 12 posti messi a concorso, se ne aggiungevano altri 2, per un per un totale di n. 14 posti da ricoprire.*

**15.** L'avv. Mazzone, all'esito delle operazioni concorsuali, si classificava al 15° posto in graduatoria con 78,80 punti, subito dopo l'ultimo concorrente immesso in ruolo, che aveva conseguito un punteggio complessivo di 79,2, per cui formulava, in data 2.9.2016, richiesta di accesso agli atti, onde avere contezza del punteggio totale conseguito all'esito della valutazione dei titoli, nonché per prendere visione ed estrarre copia:

- di tutti gli elaborati scritti prodotti in sede concorsuale e sottoposti a valutazione dalla Commissione;
- delle relative schede di valutazione e dell'operato della Commissione concorsuale in ordine alla valutazione delle prove orali e dei titoli.

**16.** In data 6.9.2016, l'Avv. Mazzone proponeva altresì reclamo all'USR della Campania, chiedendo di regolarizzare la propria domanda di partecipazione al concorso de quo mediante il completamento della parziale dichiarazione relativa ai titoli di servizio resa in data 21.3.2016, e/o comunque consentire, nelle modalità ritenute più opportune, l'integrazione della stessa e/o comunque acquisire la documentazione probante lo svolgimento del servizio durante l'a.s. 2015/2016 sulla classe di concorso A019 (oggi A46) presso l'ITAS Tosi di Codogno (LO) già in possesso dell'Amministrazione scolastica, conseguentemente valutazione dello stesso e rettifica della graduatoria di merito approvata con provvedimento n. prot. 12351/2016 dal Direttore Generale dell'USR Campania.

**17.** L'Amministrazione resistente non ha dato alcun riscontro alle richieste del ricorrente, limitandosi a ribadire, con nota pec dell'11.10.2016, che il punteggio finale conseguito fosse pari a 78.8.

**18.** I provvedimenti in questa sede gravati, si appalesano illegittimi, e se ne invoca pertanto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, per i seguenti motivi in punto di

## **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 4 ED 8 DEL BANDO DI GARA- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18 LEGGE 241/90- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO* E MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE- CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ED**

## **IRRAZIONEVOLZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – SVIAMENTO**

Addì 6.9.2016, il ricorrente ha tempestivamente proposto reclamo avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso di cui trattasi, invitando l'USR a rettificarla dopo aver appurato la fondatezza delle argomentazioni ivi sviluppate, ma tale richiesta è rimasta del tutto inevasa.

Con pec dell'11.10.2016, l'USR della Campania, si è infatti limitato a ribadire che il punteggio conseguito dall'avv. Mazzone fosse pari a 78,8, **senza in alcun modo argomentare le ragioni della sostanziale reiezione del reclamo.**

Tale provvedimento, si appalesa illegittimo per grave carenza di istruttoria, oltre che di motivazione.

Avendo infatti il ricorrente prestato il proprio servizio in scuole statali, l'Amministrazione poteva tranquillamente verificare il possesso del titolo di cui si discute d'ufficio, disponendo della relativa documentazione, e rettificare conseguentemente la graduatoria, ma non lo ha fatto.

In tal senso si è espresso il **Consiglio di Stato , Sez. VI, con sentenza n. 4355 del 18.9.2015**, che in un caso di omessa dichiarazione del titolo valutabile relativa alla procedura concorsuale bandita dal MIUR nel 2012, **ha ritenuto irragionevole affidarsi unicamente alle procedure informatiche, soprattutto quando non ancora in grado di supportare la certa acquisizione delle informazioni indispensabili ad una corretta e trasparente valutazione, ed ha ritenuto invece dirimente la circostanza che i titoli non dichiarati, fossero comunque nella disponibilità della P.A. e non potessero essere ignorati, ai sensi dell'art. 18 della legge 241/1990!**



Ed invero, proprio sulla medesima piattaforma in contestazione, è disponibile l'elenco dei contratti stipulati tra il ricorrente ed il MIUR tra cui, ovviamente, quello relativo all'a.s. 2015/2016, sulla classe di concorso A019 (oggi A46) presso l'ITAS Tosi di Codogno (LO).

Sarebbero bastati quindi pochi minuti per appurare la fondatezza del reclamo proposto, che è stato invece, irragionevolmente, del tutto ignorato dall'URS della Campania.

Sotto tale profilo, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 4 ED 8 DEL BANDO DI GARA-  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO E MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE-  
ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' ED  
IRRAZIONEVOLZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA -  
SVIAMENTO**

L'art. 4, comma 3, ultima parte del Bando, consentiva ai candidati di presentare la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa: "... ***esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione***".

Il successivo comma 4, del medesimo articolo, precisava che i candidati avessero "***tempo 30 giorni per presentare l'istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle ore 14.00 del 30 marzo 2016***".

L'art. 4, al comma 6, lett. o) del Bando, richiedeva ai candidati di dichiarare i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al D.M. 23 febbraio 2016, n. 94.

Unitamente al Bando, era pertanto pubblicata dal MIUR la Tabella dei Titoli valutabili nel concorso *de quo*, che al punto D.1.1., con riferimento ai Titoli di Servizio, prevedeva l'attribuzione di 0,70 punti per ciascun anno di servizio espletato come docente nella medesima classe di concorso, intendendo come "anno di servizio", in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 114, lettera b) della legge 107/2015, quello "*... prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni*".

Sempre in ordine alla valutazione dei titoli, l'art. 8 del Bando disponeva che: "1. **I titoli valutabili ...devono essere conseguiti**, o laddove previsto riconosciuti, **entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione**. 2. La Commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione. 4. ***L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente***

**regolarizzate entro i termini stabiliti dal competenteUSR.**

*Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge”.*

In ossequio alle prescrizioni di gara, l’Avv. Mazzone presentava la propria domanda di partecipazione al concorso attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione del MIUR in data 21 marzo 2016 n. prot. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0054769.21-03-2016.

Ai fini della valutazione dei titoli previsti dalla lettera D della tabella allegata al decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, la piattaforma informatica predisposta dall’Amministrazione resistente, consentiva tuttavia al ricorrente d’inserire solo parzialmente ed in maniera incompleta, come si avrà modo di chiarire infra, i dati relativi ai servizi prestati.

La piattaforma infatti:

- a. convalidava unicamente gli inserimenti di date di inizio e fine servizio, tra cui intercorresse un periodo temporale non inferiore a 180 giorni;
- b. non permetteva d’inserire, come data di fine servizio, una data successiva a quella di scadenza della domanda, ossia il 30 marzo 2016.

Se quindi- come accaduto all’avv. Mazzone- si presentava la domanda **prima di tale data ultima, e non si era ancora maturato il numero di giorni necessari per la valutazione di un servizio in corso di svolgimento** (ovvero 180 giorni di servizio continuativi) il programma non consentiva al concorrente l’inserimento di un giorno di fine servizio successivo a quello della

presentazione della domanda, in aperta violazione sia del disposto dell'art. 8, comma 1, del Bando (secondo il quale i titoli valutabili dovevano essere conseguiti **entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione, ovvero il 30.3.2016**) sia con la FAQ n. 10 pubblicata dal MIUR sulla pagina del Sito istituzionale relativa al Concorso che ci occupa, laddove viene esplicitamente ammesso che: ***"si considera valido il servizio giuridico in costanza di contratto"***.

Posto infatti che, come noto all'Amministrazione scolastica, il termine dei contratti annuali di docenza stipulati nell'a.s. 2015/2016 cadeva il 30/06/2016, non si comprende per quale ragione il sistema informatico non accettasse l'indicazione di tale termine finale all'atto della compilazione della domanda!

Ai fini della valutabilità del servizio per l'a.s. 2015/2016, ciò che infatti avrebbe dovuto rilevare, era piuttosto la data di inizio del servizio, posto che, **solo i contratti stipulati anteriormente al 03/10/2015 avrebbero potuto comportare il conseguimento dei 180 giorni continuativi entro la data di scadenza del bando (e cioè entro il 30.3.2016)**, fatto salvo, ovviamente, il diritto/dovere dell'Amministrazione di verificare poi il reale svolgimento del servizio prestato.

Tale irragionevole modalità di funzionamento della piattaforma informatica, ha fortemente danneggiato il ricorrente, escludendolo dalla "rosa" degli immessi in ruolo, per le ragioni che seguono.

Ed invero, posto che nell'a.s. 2015/2016, l'avv. Mazzone era titolare, a far data dal 01/10/2015, di un contratto annuale di docenza - con scadenza il 30/06/2016- presso l'ITAS Tosi di Codogno (LO) nella Classe di concorso A019 (oggi A46), risulta

evidente che alla data di scadenza della presentazione della domanda prevista dal Bando, ovvero al 30/03/2016, **avesse maturato i 180 giorni di servizio continuativi, valutabili in sede concorsuale.**

Come sopra evidenziato, tuttavia, la piattaforma informatica non consentiva d'indicare come data di fine servizio quella successiva alla data di scadenza della domanda, ossia successiva al 30 marzo 2016, sicchè la soluzione più ovvia appariva quella di inserire nel programma il 30/03/2016 come data di conclusione del servizio prestato nell'a.s. 2015/2016 (sebbene in realtà si sarebbe concluso a fine giugno), al fine di ottenere la convalida dell'inserimento, e quindi altri 0,70 punti.

Ma neppure questa operazione era possibile!

La piattaforma non consentiva infatti neppure l'inserimento del 30/03/2016 come termine finale del servizio, qualora, come nel caso di specie, la domanda fosse stata inoltrata prima di tale data, in aperta violazione del tenore letterale dell'art. 8, comma 1, del Bando il quale prevedeva, lo ribadiamo, che **i titoli valutabili dovevano essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione e non al momento della presentazione della domanda!!!**

In altre parole, in data 21/03/2016, quando cioè il ricorrente compilava ed inoltrava la domanda di partecipazione a tale Concorso, il sistema informatico non gli consentiva di completare la dichiarazione relativa ai titoli di servizio inserendo anche il servizio in corso di svolgimento, in aperta violazione con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del Bando nonchè del principio della *par condicio* tra i candidati.

Da qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati perchè adottati in aperta violazione della normativa e dei principi epigrafati.

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 4 ED 8 DEL BANDO DI GARA-  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO* E MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE- ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' ED IRRAZIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - SVIAMENTO**

Nessun'altra interpretazione delle epigrafate prescrizioni del Bando appare d'altro canto ragionevole, atteso che, se si volesse per ipotesi "forzare" il dato letterale delle disposizioni concorsuali in esame, e leggere il combinato disposto degli artt. 4 ed 8 del Bando nel senso che, qualora un concorrente –come il ricorrente- avesse voluto inserire nella domanda anche il servizio in corso di svolgimento, avrebbe potuto presentare la propria domanda solo al momento dell'effettivo conseguimento del centottantesimo giorno di servizio consecutivo, ne sarebbe scaturita una palese violazione della *par condicio* tra i concorrenti, atteso che, a dispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del bando, il concorrente in questione, avrebbe avuto la possibilità di presentare la propria domanda soltanto in uno o due giorni determinati (29/30 marzo 2016) e non nell'arco dei trenta così come concesso agli altri candidati!

**III.a.** Non va, peraltro, sottaciuto che, come evidenziato dal Sindacato Gilda nella note allegate al presente ricorso, fin dai primi giorni in cui era possibile inoltrare la domanda di partecipazione, la piattaforma informatica aveva evidenziato delle problematiche di funzionamento, verosimilmente per sovraccarico di accessi.

Proprio per tale ragione, prudenzialmente, il ricorrente aveva provveduto ad inoltrare la propria domanda il giorno 21/03/2016, dichiarando il solo titolo di servizio relativo all'a.s. 2014/2015, perché non poteva fare altrimenti, e confidando nella possibilità di completare la propria dichiarazione, nel momento in cui il sistema gli avesse consentito d'indicare anche il servizio in corso relativo all'a.s. 2015/2016, al maturare del 180° giorno di svolgimento.

Sennonché, proprio negli ultimi due giorni utili per l'integrazione della domanda, come chiarito in punto di fatto, e come riportato anche da numerosi organi di stampa, i problemi di funzionamento della piattaforma informatica si sono accentuati a causa del notevole numero di accessi simultanei che non hanno consentito all'avv. Mazzone di poter accedere al sistema per completare la dichiarazione parziale relativa ai titoli di servizio con l'inserimento di quello relativo all'a.s. 2015/2016.

La mancata valutazione di tale ulteriore titolo, ha impedito al ricorrente di collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito approvata con DDG n. 12351/2016 oggetto di gravame, atteso che, sommando al punteggio conseguito nelle prove scritta (28.1) ed orale (39.5), la valutazione dei titoli posseduti in base alla tabella allegata al decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, **il ricorrente avrebbe potuto ottenere un punteggio di 11.9 per titoli, in luogo di quello di 11.2 probabilmente attribuito dalla Commissione in assenza del riconoscimento del servizio espletato nell'a.s. 2015/2016, per un totale di 79,50 punti in luogo di 78.8, punteggio che gli avrebbe permesso di posizionarsi nella tredicesima posizione utile della graduatoria di merito** (vedi tabella allegata al DDG 12351/2016).

Anche sotto tali profili, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

#### **IV. DOMANDA ISTRUTTORIA**

Ai sensi degli artt. 1 e 3 L. 205/00, e tenuto conto del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione resistente alla domanda di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 2.9.2016, piaccia all'On.le TAR adito disporre l'acquisizione agli atti del giudizio dei verbali e/o schede di valutazione delle domande di partecipazione al concorso per cui è causa, con particolare riferimento alla domanda di partecipazione del ricorrente.

#### **V. ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus boni iuris* emerge evidente dalla lettura dei motivi di impugnativa che precedono.

Altrettanto evidente è il *periculum in mora* che deriva dall'esecuzione degli atti oggetto di gravame.

Ed infatti, l'illegittima esclusione dalla graduatoria per cui è causa, impedisce all'avv. Mazzone di ottenere un incarico per il quale è ampiamente titolato, subendo un innegabile ed irreparabile danno alla sua immagine professionale, oltre ad un danno diretto alla sua progressione di carriera.

#### **P.Q.M.**

Per tutti i suesposti motivi, con la più ampia riserva di aggiungere, modificare, meglio specificare, proporre motivi aggiunti, si chiede a codesto On.le TAR di accogliere - previa concessione delle richiesta misura cautelare - il presente ricorso, e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 s.m.i., si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, e che il ricorso



è soggetto al pagamento del contributo unico in misura di €.325,00.

Avv. Andrea Abbamonte

